



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Lavoratore assente alla visita fiscale: che succede?

Autore: Redazione | 25/05/2020



Conseguenze per chi non si fa trovare alla visita di controllo dell'Inps durante il periodo di malattia dal lavoro.

Il dipendente assente per malattia ha l'obbligo di comunicare subito all'azienda (secondo le modalità indicate nel contratto collettivo) l'impossibilità a recarsi sul

posto di lavoro. Successivamente – laddove possibile nello stesso giorno – deve recarsi presso il medico di base per il certificato da trasmettere all’Inps e al datore di lavoro. Da quel momento in poi, deve rendersi reperibile, all’indirizzo indicato nel certificato medico stesso, per la cosiddetta **visita fiscale** (o, più propriamente chiamata, «visita di controllo»). L’allontanamento può avvenire solo fuori dalle cosiddette fasce orarie di reperibilità e, ad ogni modo, non può mai compromettere la convalescenza. Solo eccezionalmente, e dandone preventiva comunicazione, si può uscire di casa quando esigenze di urgenza e necessità lo impongano.

Che succede se il lavoratore è assente alla visita fiscale? Quali sono le conseguenze per chi esce dal domicilio senza prima avvisare l’Inps? In questo breve articolo forniremo i chiarimenti opportuni sul caso.

Visita fiscale e obbligo di reperibilità: fasce orarie

Per consentire il controllo dello stato di malattia, il lavoratore ha l’obbligo di essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale durante tutta la durata della malattia nelle seguenti **fasce orarie**:

- dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per i dipendenti del settore privato;
- dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per i dipendenti del settore pubblico.

La visita fiscale può intervenire anche due volte nell’arco della stessa giornata. Sono compresi i giorni festivi, il sabato e la domenica.

Il dipendente non può **allontanarsi da casa** e deve rendersi reperibile. Pertanto, sul citofono di casa deve essere apposto il nome e cognome del lavoratore in modo chiaro e intellegibile.

Un campanello non funzionante o il cui suono sia troppo debole per essere percepito a distanza non è una valida ragione per non rispondere. Allo stesso modo, è ininfluyente il ritardo nell’apertura della porta che determini l’allontanamento del medico (si pensi a chi è colto dal sonno o è intento a farsi una doccia): anche in questo caso, il dipendente risulterà assente alla visita fiscale.

Un momentaneo allontanamento dall’uscio, proprio in occasione dell’arrivo del medico, non rileva se, prima del suo allontanamento, l’interessato fa rientro a casa

consentendo così l'espletamento della visita; ciò però vale solo se il lavoratore si trovava presso una pertinenza della propria abitazione (cantina, garage, ecc.). Invece, se il lavoratore proveniva da un luogo esterno al domicilio, l'assenza è sanzionabile anche se il medico ha potuto comunque effettuare la visita di controllo.

Che succede se il lavoratore è assente alla visita fiscale?

Se il medico dell'Inps passa nel domicilio del lavoratore senza trovarlo, gli lascia un avviso (eventualmente consegnandolo nelle mani di persona di famiglia presente in casa in quel momento). In esso, è contenuta una **convocazione**, per il giorno dopo, presso il gabinetto diagnostica dell'Inps.

Nell'ipotesi in cui il dipendente non si presenti neppure a questa visita, l'Inps ne dà comunicazione al datore di lavoro: il lavoratore ha tempo 10 giorni per presentare le proprie **giustificazioni**.

Le giustificazioni devono contenere le ragioni dell'allontanamento determinato da motivo grave e improcrastinabile.

Per l'assenza ingiustificata alla **prima visita fiscale**, il lavoratore perde qualsiasi trattamento economico solo **per i primi 10 giorni di malattia**, o sino alla giornata in cui avviene la visita ambulatoriale.

Per l'assenza alla **seconda visita**, oltre alla precedente sanzione, il lavoratore perde il 50% del trattamento economico per il periodo di malattia residuo.

Per l'assenza alla **terza visita**, l'erogazione dell'indennità Inps viene interrotta da quel momento e fino al termine del periodo di malattia; in pratica, la malattia non è riconosciuta ai fini del **diritto all'indennità**.

Il fatto di aver ricevuto una **visita fiscale** non consente al dipendente di **uscire di casa**, potendo questi ricevere una seconda visita nell'arco della stessa giornata.

Assenza in orari diversi da quelli della visita fiscale

Come anticipato in apertura, il dipendente può assentarsi di casa fuori dagli orari di reperibilità, ma questo non significa una libertà assoluta di fare ciò che vuole. Difatti, resta pur sempre l'obbligo di non aggravare la malattia. Nel suo dovere di fedele collaborazione con l'azienda, il lavoratore deve cercare di ridurre al minimo l'assenza e, quindi, fare in modo che la convalescenza non si prolunghi oltre il dovuto. Questo significa che, anche fuori dalle fasce di reperibilità, non si possono svolgere attività che potrebbero aggravare o prolungare la patologia. Ad esempio, chi è seriamente influenzato non potrà uscire neanche dopo che il medico dell'Inps è andato via.

Il datore di lavoro può controllare il rispetto di tale obbligo facendo controllare il lavoratore da ispettori privati. Il loro report fotografico, infatti, se non contestato, assume valore di prova documentale.

Allontanamento durante le fasce orarie di reperibilità

Il dipendente che debba allontanarsi durante le fasce di reperibilità deve farne immediata comunicazione all'Inps e all'azienda.

Se non può farlo perché la situazione è particolarmente urgente (si pensi alla necessità di accompagnare in ospedale un familiare convivente) allora dovrà fornire le prove di ciò in un momento successivo.

Sono **giustificati motivi** di esonero dalla reperibilità:

- la forza maggiore;
- le situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza del lavoratore altrove **[1]**;
- la concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici se si dimostra che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle **fasce orarie di reperibilità [2]**.

Si tratta comunque di ogni serio e fondato motivo che rende plausibile

l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio. Esso non si identifica esclusivamente nello stato di necessità o di forza maggiore, ma può essere costituito anche da una seria e valida ragione, socialmente apprezzabile **[3]**. A nulla rileva che il lavoratore abbia preventivamente comunicato l'assenza al datore di lavoro o all'Inps: il lavoratore deve fornire la documentazione idonea a giustificare la propria **assenza alla visita domiciliare** quando questa è comunque effettuata nella giornata perché già disposta o richiesta dal datore di lavoro.

Note

[1] Cass. sent. n. 183/1984. **[2]** Cass. 20 febbraio 2007 n. 3921. **[3]** Cass. 23 maggio 2016 n. 10661.